

COMUNE DI SANTA ELISABETTA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Ufficio del Sindaco

Ordinanza contingibile ed urgente volta a garantire il risparmio della risorsa idrica e la riduzione dei consumi.

ORDINANZA SINDACALE N. 4 del 14 Giugno 2024

IL SINDACO

Premesso che:

- l'acqua è una risorsa fondamentale per la vita, indispensabile per tutti gli esseri viventi di primaria importanza;
- tra tutte le risorse naturali l'acqua è la più importante: l'acqua è senza dubbio uno dei beni più preziosi;
- la sua disponibilità non è infinita, è una risorsa limitata, e questo è causa di una serie di criticità che negli ultimi tempi stanno emergendo;
- a causa delle persistenti sfavorevoli condizioni meteo climatiche, caratterizzate da perdurante scarsità di precipitazioni, si è verificata una importante criticità idrica, nonché una rilevante riduzione dell'apporto idrico delle sorgenti montane;

Preso atto che:

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 100 dell'11 marzo 2024 ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n.13, per la grave crisi idrica nel settore potabile per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani;
- l'Autorità di bacino distretto idrografico della Sicilia ha emesso l'Ordinanza Commissariale n.1 del 04 aprile 2024 "Individuazione delle azioni e buone pratiche finalizzate al risparmio idrico potabile ed alla riduzione dei consumi", con allegato il Vademecum delle azioni e buone pratiche finalizzate al risparmio idrico potabile ed alla riduzione dei consumi;

Considerato che un corretto uso delle risorse naturali riveste attualmente carattere di necessità primaria; l'acqua, risorsa essenziale per la vita, deve essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

Valutato che una conseguente scarsità di acqua potabile nella rete idrica pubblica può dare luogo a gravi disagi, nonché creare inconvenienti di natura igienico-sanitaria per la popolazione;

Visto l'art. 50, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate della comunità locale";

Ritenuta, alla luce di quanto sopra, necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a

tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, limitando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

Tenuto conto, inoltre, che andando incontro alla stagione estiva durante la quale si registra abitualmente un notevole aumento del consumo di acqua, utilizzata non solo a fini domestici ed igienici, ma anche per scopi diversi, quali ad esempio innaffiamento di giardini, lavaggio auto, riempimento di piscine, ecc.,

Considerato che:

- sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per la cittadinanza sotto il profilo igienico-sanitario;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale la tutela della salute correlata alla piena disponibilità ed al corretto uso delle risorse idriche, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- i provvedimenti sono finalizzati a limitare il consumo improprio dell'acqua potabile, per consentire la gestione ottimale della risorsa per principali usi connessi ad esigenze primarie; Ritenuto configurarsi la fattispecie previste dall'art. 50, commi 4 e 5, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Considerato come, in relazione a quanto sopra, risulti pertanto indispensabile adottare con la massima urgenza un provvedimento ordinatorio;

Visti: il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; il D.lgs. 18/2023; il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii; lo Statuto dell'Ente;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con eventuale revoca della presente ordinanza e comunque sino alla data massima del 31 ottobre 2024 a tutti i cittadini:

- un uso estremamente accorto dell'acqua per l'irrigazione ed annaffiatura di piante, di giardini e prati che se proprio indispensabile potrà avvenire, nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 5.00;
- di non utilizzare l'acqua potabile per il lavaggio di veicoli privati e in ogni caso utilizzando il secchio anziché il getto continuo;
- di non utilizzare l'acqua potabile per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, se non nella misura minima ed indispensabile e comunque senza inutili sprechi;
- di non utilizzare l'acqua potabile per alimentare fontane ornamentali, vasche e piscine.

INVITA

altresì tutti i cittadini ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, adottando ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio dell'acqua, come ad esempio:

- Controllare l'efficienza dell'impianto idrico e verificare la presenza di eventuali perdite;
- Installare sui rubinetti dispositivi che riducono il flusso dell'acqua (valvole rompigetto);
- Non fare scorrere inutilmente l'acqua, quini chiudere il rubinetto nell'azione di lavarsi i denti e/o di radersi la barba;
- Installare sistemi di raccolta per l'acqua piovana per usi non potabili (ad esempio lavaggio auto) e per innaffiare;
- Utilizzare lavastoviglie e lavatrici sempre a carico pieno;
- Preferire l'uso della doccia a quello della vasca da bagno;
- Recuperare l'acqua di condensa dei condizionatori e riutilizzarla per usi domestici, per lavare i pavimenti o per il ferro da stiro.

AUTORIZZA

Prioritariamente gli allevatori e successivamente al fabbisogno degli agricoltori all'utilizzo dell'acqua del Pozzo Giardina e della sorgente del Capo.

Solow

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato, integrato, sospeso per il superamento delle criticità o prorogato per la persistenza/aggravio della situazione di carenza idrica;
- che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale dell'Ente al fine di garantire la sua massima pubblicità;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa, alla Prefettura di Agrigento, alla Regione Siciliana, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Santa Elisabetta, alla Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere proposto ricorso al TAR oppure, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Santa Elisabetta, 14/06/2024

II Sindaco

v. Viborio Gaziano